



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 6 febbraio 2020 n.2

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 20 gennaio 2020;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI DA PARTE DI ENTI PRIVATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO REGGENZIALE 21 APRILE 1999 N. 46

Art. 1

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione per la effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e rimorchi da parte di enti privati di cui all'articolo 1 del Decreto Reggenziale n. 46 del 21 aprile 1999 può essere rilasciata a imprese abilitate alla autoriparazione di veicoli ovvero alla revisione tecnica degli stessi, costituite anche in forma di società, di seguito denominate imprese.
2. L'autorizzazione dovrà avere durata di cinque anni salvo revoca, disposta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Reggenziale n. 46 del 21 aprile 1999 per inadempimenti agli obblighi previsti nel presente regolamento di attuazione.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento i veicoli immatricolati presso l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e sottoposti all'obbligo di revisione periodica dalle vigenti norme di Legge.

Art. 3

(Responsabile tecnico e tecnico)

1. Le imprese di cui all'articolo 1 devono designare almeno un responsabile tecnico con la responsabilità del servizio, e almeno un tecnico che possono essere individuati anche nella persona del titolare qualora trattasi di impresa individuale, in possesso dei seguenti requisiti personali e professionali:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non avere riportato condanne definitive per reati non colposi per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante pena detentiva superiore a due anni;

- c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedure concorsuali;
 - d) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure preventive;
 - e) possedere idoneità fisica all'esercizio dell'attività certificata dal Servizio Medicina del Lavoro;
 - f) avere conseguito un diploma di laurea in ingegneria meccanica o diploma di perito industriale o di geometra o di maturità scientifica; (responsabile tecnico)
 - g) avere maturato almeno 10 anni di anzianità nel settore meccanico-motoristico, oppure aver frequentato con esito positivo apposito corso quale "Responsabile/Tecnico di revisione periodica dei veicoli a motore" riconosciuto idoneo dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
2. Il responsabile tecnico deve essere alle dipendenze dell'impresa con contratto a tempo indeterminato e svolgere la propria attività con mansioni esclusive presso la sede operativa dell'impresa stessa. Il responsabile tecnico e il tecnico sono abilitati alla certificazione delle operazioni di revisione e sono responsabili civilmente e penalmente delle operazioni effettuate.

Art. 4
(Capacità finanziaria)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 le imprese devono presentare adeguata garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo di euro 103.000,00, detta garanzia deve essere prestata per la durata della convenzione.

Art. 5
(Requisiti dei centri attrezzati)

1. Le imprese devono avvalersi di un centro attrezzato, per il quale sono state rilasciate le prescritte autorizzazioni amministrative. In particolare il locale dove vengono effettuate le operazioni di revisione deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) superficie non inferiore a 120 mq;
 - b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 metri;
 - c) altezza non inferiore a 4,5 m;
 - d) ingresso avente larghezza non inferiore a 3 m ed altezza non inferiore a 4,5 m.
2. Il suddetto centro deve essere altresì dotato di idonei ambienti per uso amministrativo interno, per l'archivio, per il pubblico non inferiore a 15 mq nonché di locali per uso igienico ed anche area adibita a parcheggio non inferiore a 300 mq.
3. I locali adibiti all'attività di revisione dovranno essere separati da eventuali altre attività lavorative dell'impresa stessa.
4. Il riconoscimento dell'idoneità delle attrezzature sarà effettuato a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti che potrà avvalersi di ditte o tecnici specializzati di propria fiducia.
5. Il centro dovrà inoltre essere dotato di idoneo sistema di collegamento telematico con l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Art. 6
(Attrezzature)

1. Le imprese devono essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni di seguito elencate:
- a) banco prova freni;
 - b) opacimetro;
 - c) analizzatore gas di scarico;

- d) banco prova giochi;
 - e) fonometro;
 - f) contagiri;
 - g) provafari;
 - h) ponte sollevatore per controllo veicoli con massa fino a 3500 kg;
 - i) fossa di ispezione, in luogo del ponte sollevatore, per il controllo anche dei veicoli con massa superiore a 3500 kg;
 - l) sistema di pesatura.
2. Le caratteristiche di ognuna delle suddette attrezzature sono specificate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento. Tali attrezzature devono essere approvate od omologate nel tipo nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuna di esse e conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Art. 7
(Controlli)

1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici (revisioni) sono indicati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Con apposita circolare dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti sono stabiliti i motivi e gli esiti ripetere dei controlli sui veicoli.

Art. 8
(Verifiche)

1. La verifica delle attrezzature e strumentazioni sia in sede di visita iniziale per il rilascio dell'autorizzazione che in quella di visita periodica e occasionale verrà effettuata secondo le procedure specificate nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 9
(Tariffe)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 10 giugno 2010 n. 101 le tariffe riguardanti le operazioni di revisione eseguite dalle imprese sono fissate come segue.

Autoveicoli di massa complessiva fino a 3500 kg	€ 40,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg fino a 3 assi,	€ 56,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg, superiore a 3 assi, autobus	€ 64,00
Rimorchi di massa inferiore a 3500 kg	€ 28,00
Rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 3500 kg	€ 48,00
Ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarri	€ 20,00
Ripetere revisione	
Autoveicoli di massa complessiva fino a 3500 kg	€ 20,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg fino a 3 assi,	€ 28,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg, superiore a 3 assi, autobus	€ 32,00
Rimorchi di massa inferiore a 3500 kg	€ 14,00
Rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 3500 kg	€ 24,00
Ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarri	€ 10,00

2. Sono esenti dal pagamento del ripetere revisione i veicoli di proprietà della Ecc.ma Camera o degli Enti Pubblici.
3. Le imprese versano all'Ecc.ma Camera una somma almeno pari al 15% dell'introito lordo di ogni operazione da calcolarsi, anche nel caso di applicazione delle riduzioni di cui al comma 5, sulla

base delle tariffe determinate al comma 1; la corresponsione delle somme dovute avviene secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

4. Le imprese hanno facoltà di praticare riduzioni alle tariffe di cui al comma 1 in favore di persone fisiche aderenti ad Associazioni giuridicamente riconosciute aventi sede nella Repubblica di San Marino.

5. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4 è subordinato al rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

6. A seguito dell'ottenimento della suindicata autorizzazione, le imprese stipulano con le predette Associazioni appositi accordi da inviarsi in copia all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

Art. 10

(Certificazione)

1. Le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese sono rilasciate dalle stesse per il tramite di apposito collegamento telematico con le modalità stabilite dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Art. 11

(Modalità di controllo sulle imprese)

1. L'articolo 4 del Decreto Reggenziale 19 aprile 1999 n.46 attribuisce all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti la vigilanza sull'attività delle imprese nonché il compito di effettuare i controlli periodici. A tale scopo il Dirigente del suddetto Ufficio stabilirà le modalità dell'attività ispettiva, le procedure per la contestazione scritta delle eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Nel caso in cui nel corso dei controlli si accerti che l'impresa non sia più in possesso di una o più attrezzature o strumentazioni il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti assegnerà per la regolarizzazione un termine che tenga conto delle giustificazioni addotte (manutenzione o sostituzione) e del tipo di attrezzature o strumentazioni mancanti o inefficienti.

2. Con lo stesso atto si diffiderà l'impresa a non proseguire nelle operazioni di revisione e verranno impartite le disposizioni del caso affinché sia garantito il servizio revisione veicoli.

3. Scaduto il termine assegnato l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti procederà a verificare direttamente o tramite altri soggetti riconosciuti l'avvenuta regolarizzazione, in mancanza della quale il Congresso di Stato su proposta del Dirigente Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Reggenziale n.46 del 21 aprile 1999, adotterà provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o nei casi più gravi, di revoca della licenza di esercizio.

4. Si procede ai sensi del comma che precede anche nel caso in cui venga accertato che l'impresa non abbia ottemperato alla diffida a non effettuare operazioni di revisione.

5. Il Congresso di Stato su proposta del Dirigente Ufficio Registro Automezzi e Trasporti applica le sanzioni previste dall'articolo 5 del Decreto Reggenziale n.46 del 21 aprile 1999 in ogni altro caso di inottemperanza alle prescrizioni previste dal presente regolamento.

6. L'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti potrà disporre ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Reggenziale n.46 del 21 aprile 1999 in qualsiasi momento il controllo del veicolo revisionato dalle imprese di cui all'articolo 1 al fine di accertare la regolarità dell'esecuzione della revisione stessa.

7. Avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68 "Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative".

8. In ogni caso l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti può adottare tutte le misure atte a garantire la continuità del servizio utilizzando le attrezzature delle imprese di cui all'articolo 1 del presente regolamento. L'impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni impartite dal Dirigente Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Art. 13
(Obblighi delle imprese)

1. E' fatto obbligo alle imprese private di mettere a disposizione dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti il centro attrezzato, con le modalità che verranno definite previo accordo con le imprese dallo stesso Ufficio Registro Automezzi e Trasporti; per la effettuazione delle operazioni tecniche di competenza del predetto Ufficio nonché per i controlli sui veicoli revisionati dall'impresa stessa.

Art. 14
(Aggiornamenti)

1. Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui agli Allegati A, B e C al presente regolamento in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli, alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo nonché la normativa attinente le modalità per la effettuazione delle operazioni di revisione.

Art. 15
(Abrogazione)

1. E' abrogato il "Regolamento per la effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e rimorchi da parte di enti privati, ai sensi del Decreto Reggenziale 21 aprile 1999 n.46", approvato dal Congresso di Stato con delibera n. 43 del 24 gennaio 2000 e con delibera n. 16 del 4 dicembre 2006.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini



ALLEGATO A al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli

Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

a) BANCO PROVA FRENI veicoli di massa complessiva fino a 3500 kg:

Apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni dovranno avere:

- 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
- 2) sistema di misurazione elettronico;
- 3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm;
- 4) stampante dei dati misurati;
- 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N.

Le imprese che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.

b) BANCO PROVA FRENI veicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg:

Apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi di massa complessiva superiore ai 35 q.li. I banchi prova freni dovranno avere:

- 1) carico ammissibile per asse \geq a 130000 N;
- 2) diametro dei rulli \geq a 250 mm;
 - distanza tra i bordi interni dei rulli destro e sinistro \leq a 800 mm;
 - distanza tra i bordi esterni dei rulli destro e sinistro \geq a 2800 mm;
- 3) coefficiente di aderenza rulli \geq a 0.6 anche in condizione di rulli bagnati;
- 4) velocità periferica dei rulli \geq a 2 km/h, è ammessa una tolleranza di -20% rispetto alla velocità nominale in corrispondenza del massimo sforzo frenante;
- 5) dispositivo di pesatura deve essere integrato in modo da consentire la misura del peso durante la fase di frenatura. Il rilevamento del peso deve avvenire esclusivamente in modo automatico con il veicolo in piano (tolleranza inclinazione veicolo $\pm 5\%$);
- 6) stampante dei dati misurati;
- 7) fondo scala di misura sforzi frenanti \geq 40000 N per ruota;
- 8) fondo scala di misura dispositivo di pesatura: 130000 N .per ciascun asse del veicolo, 65000 N per ogni singola ruota;
- 9) fondo scala di misura sforzo al pedale o alla leva di azionamento del freno \geq a 80 daN.

c) OPACIMETRO:

Apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla Direttiva n. 72/306/CEE e successive.

d) ANALIZZATORE GAS DI SCARICO:

Apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O₂) ed il valore lambda.

e) BANCO PROVA GIOCHI:

Apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzata e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. Per veicoli di massa complessiva fino a 3500 kg la spinta sulle piastre nelle diverse direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare 10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare i 30 mm. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzata. Per i veicoli con massa complessiva superiore a 3500 kg i valori relativi alla spinta sulle piastre, il carico ammissibile nonché lo spostamento minimo delle stesse, verranno forniti dall'Ufficio Registro Automezzi non appena perverranno dalle autorità internazionali preposte a tale riconoscimento.

ALLEGATO A al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

f) FONOMETRO:

Strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora. Esso è un fonometro di precisione con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE articolo 1 e successive, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione" seconda edizione, della commissione elettronica internazionale (IEC); è ammesso, altresì l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA.

g) CONTAGIRI:

Apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per i motori ad accensione spontanea.

h) PROVAFARI:

Apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:

- 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);
- 2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);
- 3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione $\pm 5\%$ e risoluzione inferiore a 5000 lux;
- 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.

i) PONTE SOLLEVATORE:

Attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:

- 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
- 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
- 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
- 4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
- 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
- 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
- 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.

j) FOSSA D'ISPEZIONE:

In luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:

- 1) lunghezza non inferiore a 6 m;
- 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
- 3) altezza non inferiore a 1,8 m.

l) SISTEMA DI PESATURA:

Apparecchiatura che permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Tale apparecchiatura può essere incorporata nel banco prova freni.



ALLEGATO B al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

ALLEGATO B

**Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici.
Autoveicoli e rimorchi**

Categorie Veicoli soggetti a revisione	Categorie Veicoli nuovi soggetti a revisione annuale dopo quattro anni e poi ogni due
1. Dispositivi di frenatura	1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio	1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico	1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza	1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura	1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore	
1.2. Freno di soccorso	1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico	1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza	1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura	
1.3. Freno a mano	
1.3.1. Stato meccanico	
1.3.2. Efficienza	
1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio	
1.4.1. Stato meccanico – frenatura automatica	
1.4.2. Efficienza	
2. Sterzo e volante	2. Sterzo
2.1. Stato meccanico	2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo	2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo	2.3. Fissaggio del sistema di sterzo
	2.4. Cuscinetti della ruota
3. Visibilità	3. Visibilità
3.1. Campo di visibilità	3.1. Campo di visibilità
3.2. Vetri	3.2. Vetri
3.3. Retrovisore	3.3. Retrovisori
3.4. Tergicristallo	3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro	3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito elettrico	4. Impianto elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti	4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento	4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento	4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione	4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva	
4.2. Luci di posizione e luci d'ingombro	4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento	4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva	4.2.2. Luci di arresto
	4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
	4.2.4. Proiettori di retromarcia
	4.2.5. Proiettori fendinebbia
	4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
	4.2.7. Catarifrangenti
	4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo
4.3. Luci di arresto	
4.3.1. Stato e funzionamento	
4.3.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4. Indicatori luminosi di direzione	
4.4.1. Stato e funzionamento	
4.4.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4.3. Commutazione	
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	

ALLEGATO B al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| 4.5. | Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori | | |
| 4.5.1. | Posizione | | |
| 4.5.2. | Stato e funzionamento | | |
| 4.5.3. | Colore ed efficacia visiva | | |
| 4.6. | Proiettori di retromarcia | | |
| 4.6.1. | Stato e funzionamento | | |
| 4.6.2. | Colore ed efficacia visiva | | |
| 4.7. | Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore | | |
| 4.8. | Catarifrangenti – Stato e colore | | |
| 4.9. | Spie | | |
| 4.10. | Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio | | |
| 4.11. | Circuito elettrico | | |
| 5. | Assi, ruote, pneumatici e sospensioni | 5. | Assi, ruote, pneumatici e sospensioni |
| 5.1. | Assi | 5.1. | Assi |
| 5.2. | Ruote e pneumatici | 5.2. | Ruote e pneumatici |
| 5.3. | Sospensioni | 5.3. | Sospensioni |
| 6. | Telaio ed elementi fissati al telaio | 6. | Telaio ed elementi fissati al telaio |
| 6.1. | Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio | 6.1. | Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio |
| 6.1.1. | Stato generale | 6.1.1. | Stato generale |
| 6.1.2. | Tubi di scappamento e silenziatori | 6.1.2. | Tubi di scappamento e silenziatori |
| 6.1.3. | Serbatoi e tubi per carburante | 6.1.3. | Serbatoi e tubi per carburante |
| 6.1.4. | Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri | 6.1.4. | Supporto della ruota di scorta |
| 6.1.5. | Supporto della ruota di scorta | 6.1.5. | Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso) |
| 6.1.6. | Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti dei rimorchi e dei semirimorchi | | |
| 6.2. | Cabina e carrozzeria | 6.2. | Carrozzeria |
| 6.2.1. | Stato generale | 6.2.1. | Stato strutturale |
| 6.2.2. | Fissaggio | 6.2.2. | Porte e serrature |
| 6.2.3. | Porte e serrature | | |
| 6.2.4. | Pavimento | | |
| 6.2.5. | Sedile e conducente | | |
| 6.2.6. | Predellini | | |
| 7. | Altri equipaggiamenti | 7. | Altri equipaggiamenti |
| 7.1. | Cinture di sicurezza | 7.1. | Fissaggio del sedile del conducente |
| 7.2. | Estintori | 7.2. | Fissaggio della batteria |
| 7.3. | Serrature e dispositivi antifurto | 7.3. | Avvisatore acustico |
| 7.4. | Dispositivo plurifunzionale di soccorso | 7.4. | Dispositivo plurifunzionale di soccorso |
| 7.5. | Triangolo di segnalazione | 7.5. | Triangolo di segnalazione |
| 7.6. | Cassetta di pronto soccorso | 7.6. | Cinture di sicurezza |
| | | 7.6.1. | Sicurezza di montaggio |
| | | 7.6.2. | Stato delle cinture |
| | | 7.6.3. | Funzionamento |
| 7.7. | Pannelli fluororifrangenti posteriori | | |
| 7.8. | Cuneo (I) ferma ruota | | |
| 7.9. | Avvisatore acustico | | |
| 7.10. | Tachimetro | | |
| 7.11. | Tachigrafo (presenza e sigillatura) | | |
| 8. | Effetti nocivi | 8. | Effetti nocivi |
| 8.1. | Rumori | 8.1. | Rumori |
| 8.2. | Gas di scappamento | 8.2. | Gas di scappamento |
| 8.3. | Eliminazione dei disturbi radio | | |
| 9. | Controlli supplementari per veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone | | |
| 9.1. | Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza | | |

ALLEGATO B al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

- 9.2. Riscaldamento
- 9.3. Sistema di aerazione
- 9.4. Disposizione dei sedili
- 9.5. Illuminazione interna

- 10. Identificazione del veicolo
- 10.1. Targa d'immatricolazione
- 10.2. Numero di telaio

- 10. Identificazione dei veicolo
- 10.1. Targa d'immatricolazione
- 10.2. Numero di telaio

Elementi su cui devono essere effettuati i controlli – ciclomotori e motocicli.

Veicoli nuovi soggetti a revisione dopo quattro anni e poi ogni due

- 1. Dispositivi di frenatura
 - 1.1. Freno anteriore
 - 1.1.1. Stato meccanico
 - 1.1.2. Efficienza
 - 1.2. Freno posteriore
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2. Efficienza
- 2. Sterzo
 - 2.1. Stato meccanico
 - 2.2. Gioco dello sterzo
 - 2.3.3. Efficienza
- 3. Luci, riflettori e circuito elettrico
 - 3.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
 - 3.1.1. Stato e funzionamento
 - 3.1.2. Orientamento
 - 3.1.3. Commutazione
 - 3.1.4. Efficacia visiva
 - 3.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
 - 3.2.1. Luci di posizione
 - 3.2.2. Luci di arresto
 - 3.2.3. Indicatori luminosi di direzione
 - 3.2.4. Dispositivo illuminazione targa
 - 3.3. Spie
 - 3.4. Circuito elettrico
- 4. Ruote, pneumatici e sospensioni
 - 4.1. Ruote e pneumatici
 - 4.2. Sospensioni
- 5. Telaio ed elementi fissati al telaio
 - 5.1. Telaio ed elementi fissati al telaio
 - 5.1.1. Stato generale
 - 5.2. Tubi di scappamento e silenziatori
 - 5.3. Serbatoi e tubi per carburante
 - 5.4. Supporto della ruota di scorta qualora previsto
- 6. Altri equipaggiamenti
 - 6.1. Specchi retrovisori
 - 6.2. Avvisatore acustico
- 7. Effetti nocivi
 - 7.1. Rumori
 - 7.2. Gas di scappamento
- 8. Identificazione del veicolo
 - 8.1. Targa d'immatricolazione
 - 8.2. Numero di telaio

ALLEGATO B al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

Elementi su cui devono essere effettuati i controlli - tricicli e quadricicli.

Veicoli nuovi soggetti a revisione dopo quattro anni e poi ogni due

1. Dispositivi di frenatura
 - 1.1. Freno di servizio
 - 1.1.1. Stato meccanico
 - 1.1.2. Efficienza
 - 1.1.3. Equilibratura
 - 1.2. Freno a mano
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2. Efficienza
2. Sterzo e volante
 - 2.1. Stato meccanico
 - 2.2. Volante dello sterzo
 - 2.3. Gioco dello sterzo
3. Visibilità
 - 3.1. Campo di visibilità
 - 3.2. Vetri
 - 3.3. Retrovisore
 - 3.4. Tergicristallo
 - 3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito elettrico
 - 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
 - 4.1.1. Stato e funzionamento
 - 4.1.2. Orientamento
 - 4.1.3. Commutazione
 - 4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
 - 4.2.1. Luci di posizione
 - 4.2.2. Luci di arresto
 - 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
 - 4.2.4. Proiettori di retromarcia
 - 4.2.5. Dispositivo illuminazione targa posteriore
 - 4.2.6. Catarifrangenti
5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
 - 5.1. Assi
 - 5.2. Ruote e pneumatici
 - 5.3. Sospensioni
6. Telaio ed elementi fissati al telaio
 - 6.1. Telaio o cassone
 - 6.1.1. Stato generale
 - 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori
 - 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
 - 6.1.4. Supporto della ruota di scorta se presente
 - 6.2. Cabina e carrozzeria
 - 6.2.1. Stato generale
 - 6.2.2. Fissaggio
 - 6.2.3. Porte e serrature
 - 6.2.4. Pavimento
 - 6.2.5. Sedile e conducente
 - 6.2.6. Predellini
7. Altri equipaggiamenti qualora previsti
 - 7.1. Fissaggio del sedile del conducente
 - 7.2. fissaggio della batteria
 - 7.3. Avvisatore acustico
 - 7.4. Cinture di sicurezza
 - 7.5. Triangolo di segnalazione

ALLEGATO B al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

- 7.6. Cinture di sicurezza
- 7.6.1 Sicurezza di montaggio
- 7.6.2 Stato delle cinture
- 7.6.3 Funzionamento

- 8. Effetti nocivi
- 8.1. Rumori
- 8.2. Gas di scappamento

- 8. Identificazione del veicolo
- 9.1 Targa d'immatricolazione
- 9.2 Numero di telaio



ALLEGATO C al Regolamento 6 febbraio 2020 n.2

Procedure per verifica attrezzature e strumentazioni sia in sede di visita iniziale che in quella di visita periodica e occasionale.

1) Controlli successivi sulle attrezzature.

Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti potrà disporre in qualsiasi momento controlli sulle attrezzature e strumentazioni al fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici presso le sedi operative delle imprese. Il suddetto Ufficio nell'ambito dei compiti di controllo stabiliti dall'articolo 4 del Decreto Reggenziale 21 aprile 1999 n.46 sorveglierà e accerterà anche lo stato di efficienza e di attendibilità dei risultati forniti dalle attrezzature e strumentazioni in dotazione alle imprese. Di ogni controllo verrà redatto dettagliato verbale in contraddittorio con il titolare dell'impresa opportunamente convocato ed in sua assenza se, nonostante regolare avviso, non sia presente.

2) Taratura periodica delle attrezzature.

Tutti gli apparecchi tarati dalla casa costruttrice all'atto della produzione dovranno essere sottoposti a taratura periodica secondo le istruzioni fornite dalla casa costruttrice stessa e comunque almeno una volta all'anno.

La taratura periodica sarà eseguita dalla stessa casa costruttrice o da tecnici da questa autorizzati nonché da enti di certificazione riconosciuti dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Di tali operazioni si darà atto sul libretto metrologico nel corso delle visite iniziali, periodiche o occasionali.

Il libretto metrologico sarà esibito all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti per essere firmato in ogni sua parte. Su di esso saranno riportati gli esiti della visita iniziale nonché delle visite periodiche e degli interventi di riparazione effettuati autonomamente o a seguito delle visite ispettive.

La visita iniziale così come le visite periodiche comprenderanno in sé anche le operazioni di taratura, che saranno pertanto effettuate dal costruttore, da personale autorizzato dal costruttore stesso o da enti di certificazione riconosciuti.

3) Procedure per verifica iniziale, periodica e occasionale delle attrezzature.

Per tali verifiche si fa riferimento alle normative internazionali.

